

ESPOSITO MASSIMO  
C/O STUDIO DOTT. M.  
ESPOSITO  
CORSO ITALIA N.34  
50123 FIRENZE (FI)

*info@pec.studiomecommercialisti.it*

**OGGETTO: *Interpello n. 911-558/2021***  
***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***  
***ESPOSITO MASSIMO***  
***Codice Fiscale SPSMSM72L10D612U***  
***Istanza presentata il 10/03/2021***

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'istante presenta il seguente interpello che si riporta di seguito integralmente:

"Premesso

- che con risoluzione n. 72E del 02/09/2016, l'agenzia : delle entrate, in maniera succinta, ebbe a scrivere che la tassazione delle criptovalute, detenute al di fuori dell'esercizio di impresa; arte o professione, non genera materia imponibile in quanto

si presume detenute per volontà non speculative, salvo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lettera c-ter, qualora, ex art. 67, comma 1-ter, il contribuente detenga criptovalute per un importo superiore ad euro 51.645,69 per un periodo di 7 giorni consecutivi;

- che in data 12/10/2016 la BCE (banca centrale europea) ha definito le criptovalute come "valute virtuali non avente corso legale emesse da banche centrali .....";

- che l'art. 1, comma 2 del D.Lgs 21/11/2007, n. 231, lett. qq) (legge sull'antiriciclaggio), definisce le valute virtuali come "rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale, utilizzata come mezzo di pagamento ... o per investimento .....", quindi si palesa una funzione ibrida delle stesse;

Non mi dilungo oltre sull'elenco dei documenti presenti nella prassi e in giurisprudenza in quanto a conoscenza sicuramente dell'agenzia (parlo della sentenza della corte europea C-264/14.

considerato

che oggi la funzione delle criptovalute sembra più essere quella di investimento e speculazione, anche se per due ore invece che sette giorni e anche per valori molto al di sotto della soglia degli euro 51.645,69;

che l'assimilazione alle valute estere delle criptovalute non trova riscontro giuridico nelle norme cogenti. In particolare, se proprio dovessimo prevedere per analogia la loro tassazione, questa andrebbe ricercata nell'art. 44, lett h) o 67, comma 1, lettera c-quinquies del TUIR;

che dalla lettura delle suddette si evince immediatamente la diversità delle fattispecie impositive (le criptovalute non sono valute estere ne tanto meno

strumenti finanziari o altro simile). Tale diversità può essere riscontrata anche dalla lettura delle norme del D.Lgs 461/97 e della circolare Ministeriale n. 165/98, dove si tratta delle fattispecie impositive dei redditi finanziari. Si rimanda anche alle norme del TUF (art. 1, comma, lettera u e commi 2 e 2-bis nonché l'all. 1 Sezione C, da dove chiaramente si evince che non possiamo assimilare le criptovalute ad ipotesi lì contemplate in quanto non hanno stessa caratteristica.

Per tutte le suddette premesse e considerazioni, il sottoscritto, anche in vista delle prossime scadenze fiscali ritiene di tenere il suddetto comportamento:

- in merito alla tassazione delle criptovalute, la non imponibilità delle stesse ai sensi dell'art. 67, né dell'art. 44 del TUIR, in quanto non possono essere assimilate a nessuno degli strumenti previsti ed evidenziati nelle suddette citate norme e documenti. di prassi amministrativa, quindi anche laddove si rinvenissero i requisiti del valore superiore ad euro 51.645,69 per sette giorni consecutivi nel periodo di imposta e si realizzassero plusvalenze, la non tassabilità delle stesse;

- in merito alla disciplina sul monitoraggio, non essendo le criptovalute assimilabili a valute estere né tanto meno in merito alla territorialità, essere considerate territorialmente esistenti in un determinato spazio (tanto è vero che nella compilazione del quadro RW lo spazio destinato allo stato estero dovrebbe lasciarsi in' bianco, in quanto appunto, aterritoriali, si ritiene che non debba essere compilato".

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La soluzione interpretativa è contenuta nel testo sopra riportato.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con riferimento all'istanza di interpello in oggetto si osserva quanto segue.

Preliminarmente è da evidenziare che in "attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006", è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.

L'articolo 1 del suddetto decreto legislativo ha sostituito, tra l'altro, l'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 introducendo la nozione di "valuta virtuale".

In particolare, il novellato articolo 1, comma 2, lettera qq), del decreto legislativo n. 231 del 2007, definisce "valuta virtuale" "la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

In altri termini, in base a tale definizione, il legislatore riconosce normativamente:

- l'utilizzo delle valute virtuali come strumento di pagamento alternativo a quelli tradizionalmente utilizzati nello scambio di beni e servizi;
- definisce tale "strumento di pagamento" quale "rappresentazione digitale di valore", "trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente".

In materia, la Scrivente con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E ha fornito chiarimenti sostanzialmente in linea con la citata normativa.

Nel citato documento di prassi è stato precisato che il bitcoin è una tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa a quella tradizionale avente

corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

Le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche.

In primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, pc e smartphone) e vengono conservate in "portafogli elettronici" (c.d. wallet). Inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell'intervento di terzi.

Più nello specifico, il wallet, in essenza, è una coppia di chiavi crittografiche di cui:

(i) la chiave pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;

(ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli.

Esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot wallet e cold wallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).

In secondo luogo, le valute virtuali sono emesse e funzionano grazie a dei codici crittografici ed a complessi calcoli algoritmici. In particolare, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente "estrazione") e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner.

Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un'applicazione software. Per utilizzare i

bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:

- estraendoli;
- acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
- accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

Gli user utilizzano le valute virtuali, in alternativa alle valute tradizionali, principalmente come mezzo di pagamento per regolare gli scambi di beni e servizi ma anche per fini speculativi attraverso piattaforme di negoziazione on line (c.d. "exchanger") che consentono lo scambio di bitcoin (o altre valute virtuali) con altre valute tradizionali sulla base del relativo tasso di cambio (ad esempio, è possibile scambiare bitcoin con euro al tasso BTC/EURO).

Il mercato delle valute virtuali, infatti, è un mercato estremamente volatile che presenta quindi forti oscillazioni al rialzo o al ribasso. Approfittando di tale volatilità può essere realizzata un'attività speculativa a breve termine.

Alcuni siti, sui quali è possibile effettuare negoziazioni di bitcoin, consentono di eseguire anche contratti per differenza (Contract for Difference - CFD).

Chi pone in essere questi contratti non compra, materialmente, bitcoin ma sottoscrive un contratto finanziario derivato denominato CFD.

Sul punto, si precisa che l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF) individua tra i contratti finanziari per differenza, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over").

Con riferimento al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali, come precisato nella citata risoluzione n. 72/E del 2016, non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

Pertanto, in ossequio al predetto orientamento giurisprudenziale, in via di prassi è stato chiarito che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con bitcoin, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce un'attività rilevante oltre agli effetti dell'Iva anche dell'Ires e dell'Irap, soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Alla luce di quanto sopra premesso, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata dall'istante e si ritiene che, ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applichino i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Conseguentemente, le cessioni a pronti di valuta virtuale non daranno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e del comma 1-ter del medesimo articolo. Per cessione a pronti si intende una transazione in cui si ha lo scambio immediato di una valuta contro una valuta differente.

Il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165). Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente

realizzate.

Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la valuta virtuale e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

Detta giacenza media va verificata rispetto all'insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).

Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso occorre, dunque, verificare se la conversione di valute virtuali (oppure da valute virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure se la giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta.

Si fa presente, inoltre, che ai fini della determinazione di un'eventuale plusvalenza derivante dal prelievo dal wallet, che abbia superato la predetta giacenza media, si deve utilizzare il costo di acquisto e che agli effetti della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente (cfr. articolo 67, comma 1-bis, del TUIR).

Inoltre, in caso di valute virtuali ricevute "a titolo gratuito", il costo iniziale da considerare è quello sostenuto dal donante, ai sensi del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR.

Per quanto riguarda, i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali, si ritiene che gli stessi costituiscano redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.

Tali redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cfr. risoluzione n. 102/E del 25 ottobre 2011).

Ai sensi dell'articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.

I redditi diversi di natura finanziaria in questione devono essere indicati nel quadro RT della Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.

Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale, sempre sulla base di quanto sopra evidenziato, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente e si fa presente che il citato decreto legislativo n. 90 del 2017, oltre a definire la valuta virtuale, ha tra l'altro modificato alcune disposizioni relative al monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).

In particolare, sono stati estesi gli obblighi di monitoraggio fiscale, ordinariamente previsti per gli intermediari bancari e finanziari, anche ai soggetti (c.d. "operatori non finanziari") che intervengono, anche attraverso movimentazione di "conti", nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, inoltre, è previsto l'obbligo di compilazione del quadro RW della Modello Redditi - Persone Fisiche, da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che, nel periodo

d'imposta, detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere.

La circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) ha chiarito che sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali debbano essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 ("codice individuazione bene") il codice 14 - "Altre attività estere di natura finanziaria".

Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso d'anno.

I documenti normativi e di presci citati nel presente atto sono consultabili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - sezione Cerdef - Documentazione Economica e Finanziaria)

Responsabile del procedimento: Vincenzo Santo Calizzi

Funzionario assegnatario della pratica: Massimiliano Bartolozzi (mail: [massimiliano.bartolozzi@agenziaentrate.it](mailto:massimiliano.bartolozzi@agenziaentrate.it))

**Firma su delega del Direttore Regionale della Toscana,  
Antonino Di Geronimo - disposizione n. 23/2021**

**Il Capo Ufficio**

**Vincenzo Santo Calizzi**

**(firmato digitalmente)**